



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI

UFFICIO II

Prot. n. 4/1 - S (346) - 381

Roma, 29 APR. 1999

AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO DELL'ON. LE MINISTRO

AI SIGNORI CAPI DELLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI
ON. LI SOTTOSEGRETARI

AL SIGNOR CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

AL SIGNOR CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE

→ AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI

AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AL SIGNOR CAPO DELLA SEGRETERIA

AI SIGNORI CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI DEL MINISTERO

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI I, II, III, IV, V, VI, VII,
AFFARI LEGISLATIVI, C.E.G.R.O. E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DELLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

LORO SEDI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
031076 3 MAG 99

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Esercizio delle mansioni superiori da parte del personale dell'Amministrazione Giudiziaria.

Per opportuna conoscenza e perché ne venga reso edotto il personale dipendente in servizio nei rispettivi Uffici, si trasmette copia della circolare esplicativa del 19 aprile 1999 pari numero ed oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(F. IPPOLITO)



Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale dell'organizzazione giudiziaria e degli Affari Generali

UFFICIO II

Prot. n. 4/1/S-346

Roma, 19 APR 1999

AL SIGNOR PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO

AI SIGNORI PROCURATORI GENERALI PRESSO LE CORTI DI
APPELLO

AL SIGNOR PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

LORO SEDI

e, p.c. AL SIGNOR CAPO DELL'ISPettorato GENERALE

SEDE

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'articolo 56 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29. Esercizio delle mansioni superiori da parte del
personale dell'Amministrazione Giudiziaria.

*Sommario: 1. Liquidazione del trattamento economico differenziale per lo svolgimento
di mansioni superiori prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 31 marzo 1998
n. 80 e 29 ottobre 1998 n. 387 - 2. Attribuzione delle funzioni di dirigente al direttore di
cancelleria (IX qualifica funzionale) - 3. Attribuzione di mansioni della qualifica non
immediatamente superiore a quella di appartenenza del dipendente - 4. Applicazioni
di personale negli Uffici del Giudice di Pace ove risulta vacante il posto di Funzionario*

di Cancelleria - 5. Inquadramento nella qualifica superiore - 6. Procedimento per la liquidazione del trattamento economico differenziale.

Dall'esame di numerosi provvedimenti di attribuzione di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come successivamente modificato, trasmessi a questa Direzione Generale dagli Uffici Giudiziari, nonché dal tenore di alcune note dei Capi degli Uffici e di richieste dei dipendenti, è emersa l'esigenza di chiarire alcune problematiche sulla materia del conferimento delle mansioni superiori. Pertanto, ad integrazione di quanto già specificato con la circolare n. 4/1-1529-S del 24 novembre 1998, si precisa quanto segue.

1. Liquidazione del trattamento economico differenziale per lo svolgimento di mansioni superiori prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 31 marzo 1998 n. 80 e 29 ottobre 1998 n. 387.

Si premette al riguardo che prima delle modifiche apportate alla disciplina delle mansioni superiori dal D.L.vo 30 marzo 1998 n. 80, l'art. 57 del D.L.vo 29/93 (ora abrogato) già prevedeva che, per i periodi di affidamento delle mansioni superiori, al lavoratore dovesse essere corrisposto il pagamento delle differenze tra la retribuzione a lui spettante ordinariamente e quella propria del profilo professionale immediatamente superiore a cui si riferivano le mansioni attribuite ed effettivamente svolte. L'applicazione di tale disposizione doveva decorrere dal 30 giugno 1994, ma a seguito di numerosi rinvii (da ultimo quello disposto dall'art. 17 della L. n. 449/97) era stata differita al 31 dicembre 1998 o al momento dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti del personale a seguito di contrattazione collettiva nazionale, se anteriore a tale data.

Anche a seguito della modifica apportata dagli artt. 25 e 43 del D.L.vo 80/98 è rimasto sospeso ogni pagamento delle mansioni effettivamente esercitate. Il

novellato art. 56, ultimo comma, del citato D.L.vo 29/93, infatti, prevedeva espressamente che fino all'entrata in vigore del nuovo sistema degli ordinamenti professionali previsto dai contratti collettivi "in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza" potesse determinare il diritto "a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".

Senonché il D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387, nell'eliminare dal citato ultimo comma dell'art. 56 l'inciso "a differenze retributive o" ha reso possibile la liquidazione del trattamento economico differenziale ai dipendenti ai quali sono attribuite mansioni superiori.

Poiché, tuttavia, tale ultima disposizione non ha effetto retroattivo, nessun trattamento economico differenziale può essere attribuito per lo svolgimento di mansioni superiori in epoca precedente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 387/98, essendo invece possibile solo il pagamento di quelle svolte successivamente.

2. Attribuzione delle funzioni di dirigente al direttore di cancelleria (IX qualifica funzionale).

L'esercizio delle funzioni di dirigente da parte del direttore di cancelleria non può considerarsi svolgimento di mansioni superiori, atteso che il profilo professionale del direttore di cancelleria (art. 20 del D.P.R. 8.5.1987, n. 266) include tra le funzioni proprie di tale profilo la sostituzione del dirigente in caso di sua assenza o impedimento e la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

Poiché anche dopo la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. per il personale dei Ministeri, avvenuta il 16 febbraio 1999, continuano a trovare applicazione gli attuali

profili professionali, quantomeno fino alla definizione, con la contrattazione integrativa a livello di amministrazione, dei nuovi profili o della loro diversa denominazione o ricollocazione nelle nuove aree di inquadramento previste (da attuare ai sensi dell'articolo 13, comma 5, C.C.N.L.), anche nei confronti dei direttori di cancelleria continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal citato articolo 20 del D.P.R. 266/87. Conseguentemente, l'attribuzione delle funzioni di sostituto del dirigente continuano ad essere svolte dai direttori di cancelleria quali attività loro proprie, senza che si possa parlare in tali casi di svolgimento di mansioni della qualifica superiore, e senza, quindi, che nei loro confronti possa essere riconosciuto un trattamento economico differenziale.

3. Attribuzione di mansioni della qualifica non immediatamente superiore a quella di appartenenza del dipendente.

Il modificato articolo 56 del D.L.vo 29/93, prevede, al comma 2° la possibilità di adibire il prestatore di lavoro a mansioni della qualifica "immediatamente" superiore, escludendo dunque che si possano attribuire al dipendente, "per saltum", funzioni di una qualifica che non segua immediatamente quella di appartenenza.

Ciò trova conferma, peraltro, nell'art. 24 del nuovo C.C.N.L., il quale prevede che siano considerate "mansioni immediatamente superiori" quelle svolte all'interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore o, qualora si rivesta l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.

Un particolare problema sorge in quei casi in cui nella pianta organica dell'ufficio non siano previste tutte le qualifiche funzionali, ma solo alcune. Il caso più frequente è quello di alcuni uffici giudiziari in cui manca la figura dell'assistente

giudiziario, ma sono invece previste quelle del collaboratore di cancelleria e dell'operatore amministrativo. Qualora sia vacante il posto del collaboratore di cancelleria, vi è il problema di chi possa svolgere in questi uffici le funzioni di assistenza al magistrato. Va osservato al riguardo che l'attuale ordinamento del personale risultante dai profili professionali prevede che talune attività possano essere svolte indifferentemente dal personale appartenente a qualifiche funzionali (oggi posizioni economiche) differenti. È questo il caso dell'assistenza al magistrato che può essere svolta indifferentemente sia dal collaboratore di cancelleria che dall'assistente giudiziario.

Ove, pertanto, sia assente il collaboratore di cancelleria, l'operatore chiamato a svolgere l'attività di assistenza all'udienza svolgerà mansioni proprie dell'assistente giudiziario, al cui profilo l'attività in questione può essere riferita. In questi casi (ed in tutti gli altri casi analoghi: digitazione, riferibile sia al dattilografo che all'operatore amministrativo; attività proprie del cancelliere, ascrivibili ai profili di collaboratore di cancelleria e di funzionario di cancelleria, direzione della cancelleria o della segreteria, proprie sia del funzionario che del direttore di cancelleria), quindi, l'impiegato chiamato a svolgere le mansioni superiori avrà titolo ad ottenere la retribuzione propria della posizione economica B3 (già sesta qualifica funzionale).

4. Applicazioni di personale negli Uffici del Giudice di Pace ove risulta vacante il posto di funzionario di cancelleria.

Negli uffici del Giudice di Pace sono vacanti numerosi posti di funzionario di cancelleria ed al riguardo questa Direzione procederà a pubblicare un interpello per il personale in servizio.

Nelle more è possibile procedere all'applicazione temporanea di funzionari di cancelleria in servizio in altri uffici del distretto mediante la procedura prevista

dall'art. 18 dell'accordo con le OO.SS. del 27 luglio 1998, disciplinante i criteri per la mobilità interna del personale dell'Amministrazione Giudiziaria.

Qualora, tuttavia, non sia possibile avvalersi della collaborazione dei funzionari di cancelleria ma sia necessario sopperire temporaneamente alla vacanza del posto mediante l'applicazione di collaboratori di cancelleria di uffici giudiziari limitrofi, è necessario attribuire agli stessi anche le mansioni superiori che, per la caratteristica propria dell'attività direttiva, avranno carattere di prevalenza, quanto meno sotto il profilo qualitativo della prestazione.

In tali casi, il relativo provvedimento dovrà contenere, in conformità con quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 56, comma 2, del D.L.vo 29/93; l'indicazione del periodo per il quale le stesse mansioni sono attribuite, periodo che può avere una durata massima di sei mesi prorogabili fino a dodici (nel caso di avvio della procedura di copertura del posto)

5. Inquadramento nella qualifica superiore.

Il 6° comma dell'art. 56 citato ha previsto che, fino all'emanazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali (la cui applicazione sarà oggetto della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'art. 4 del C.C.N.L. citato) "in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad eventuali avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".

Questo in este di inquadramento nella qualifica superiore non possono essere accette qualora se riferite a mansioni svolte in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L.vo 29/98. Infatti la precedente normativa (comma 2° dell'art. 57 del D.L.vo 29/93 ora interamente abrogato), supportata da numerose decisioni del Consiglio di Stato (tra le altre Cons. St., sez. V, 24.5.1996, n. 587, Cons. St., sez. V, 24 marzo

1997 n. 290, Cons. St., sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1219), stabiliva espressamente, in deroga all'art. 2103 del codice civile, che l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuiva il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

Si precisa, infine, che l'art. 34 del nuovo C.C.N.L. per il Comparto Ministeri per il quadriennio 1998/2001, al comma 3, prevede che nell'ambito della determinazione dei criteri generali necessari per le procedure di selezione interna del personale (che saranno specificati a seguito della contrattazione collettiva integrativa), saranno valutate anche le mansioni superiori svolte (e formalmente conferite).

6. Procedimento per la liquidazione del trattamento economico differenziale.

Nel richiamare quanto indicato nella circolare n. 4/1-1529-S del 24 novembre 1998, si ribadisce la necessità che, scaduto il periodo di conferimento delle mansioni superiori, il Presidente di Corte di Appello o il Procuratore Generale territorialmente competenti, nel trasmettere a questa Direzione i provvedimenti di conferimento delle mansioni superiori (la cui responsabilità è del Capo dell'Ufficio e del Dirigente che li hanno emessi con la documentazione indicata nella circolare citata, esprimano il proprio motivato parere in merito all'opportunità del loro conferimento ed alla correttezza del relativo provvedimento.

In particolare dovranno valutare con particolare attenzione i carichi di lavoro dell'Ufficio Giudiziario ove il dipendente ha svolto le mansioni attribuitegli (ad esempio nel caso di attribuzione delle mansioni di assistente giudiziario potrà assumere rilevanza il numero delle giornate di udienze per le quali il dipendente ha prestato assistenza al magistrato), nonché la sussistenza effettiva del carattere di

prevalenza (sotto l'aspetto qualitativo, quantitativo e temporale) delle mansioni superiori svolte.

Si comunica, inoltre, che la documentazione inviata all'Ufficio II di questa Direzione per la liquidazione del trattamento economico differenziale verrà trasmessa, in copia, all'Ispettorato Generale per opportuna conoscenza.

I chiarimenti di cui sopra hanno valore di risposta ai quesiti trasmessi a questa Direzione che siano attinenti alle problematiche sopra specificate: agli stessi, pertanto, non verrà data ulteriore risposta.

Si pregano i Signori Presidenti di Corte d'Appello ed i Signori Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto, ivi compresi i Commissariati per gli usi civici esistenti nel territorio del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
(F. IPPOLITO)

